

con cui gli impiegati dell'amministrazione della lotteria di Napoli reclamano contro il loro organico rimasto stazionario da mezzo secolo, onde sia provveduto e presa in considerazione la loro posizione, mentre presentano ancora lo spettacolo che a taluni di essi si dà lo stipendio da 27 a 30 lire italiane al mese.

(È decretata d'urgenza.)

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Romano Giuseppe anche sul sunto delle petizioni.

**ROMANO GIUSEPPE.** Prego la Camera a voler decretare d'urgenza la petizione segnata al numero 8355 sporta dalla Camera di disciplina degli avvocati di Napoli, colla quale propongono degli espedienti onde facilitare l'esecuzione delle leggi sulle tasse di registro e bollo.

(È dichiarata d'urgenza.)

#### COMUNICAZIONE DEL GOVERNO E RELAZIONE.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al ministro delle finanze per una presentazione.

**SELLA, ministro per le finanze.** Ho l'onore di presentare al banco della Presidenza gli stati dei beni demaniali, acciò sieno deposti in segreteria ad uso di quei deputati che vogliono consultarli.

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto all'onorevole ministro per le finanze di questa presentazione.

La parola spetta all'onorevole D'Ayala per presentare una relazione.

**D'AYALA, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul disegno di legge per ispesi straordinarie sul bilancio della guerra del 1862 per ampliamento e sistemazione di edifizii militari.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO.

**PRESIDENTE.** È all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio pel secondo semestre del 1862.

La Commissione ha emendato il progetto del Ministero. Interrogo il Ministero se intenda di accettare il progetto della Commissione.

**SELLA, ministro per le finanze.** Il Ministero non può accettare la proposta della Commissione.

**PRESIDENTE.** Leggo quindi il progetto del Ministero.

« Art. 1. La facoltà di riscuotere le entrate, tasse ed imposte d'ogni specie, di smaltire i generi di privativa demaniale, e di pagare le spese dello Stato, concessa al Governo del Re colle leggi 26 dicembre 1861, n° 381, e 31 marzo 1862, n° 515, è prorogata a tutto il mese di

dicembre del corrente anno, ed estesa all'appendice del progetto di bilancio per il corrente esercizio.

« Tale facoltà cesserà anche prima del 31 dicembre 1862 col pubblicarsi delle leggi approvative dei bilanci.

« Art. 2. La facoltà fatta al Ministero delle finanze colla legge 6 maggio 1862, n° 605, di emettere Buoni del Tesoro fino alla concorrenza di 100 milioni, è estesa ad altri 100 milioni quale anticipazione sul prodotto della vendita di beni demaniali.

« Art. 3. Quando la somma riscossa per vendita di beni demaniali sorpassi quella di 100 milioni, sarà in ragione dell'eccedenza di altrettanto diminuita la facoltà come sovra concessa per l'emissione di Buoni in proporzioni maggiori di quelle stabilite colla predetta legge 6 maggio 1862. »

Per parlare sopra questo progetto di legge sono iscritti:

*A favore:* La Farina, Mancini, D'Ondes-Reggio, Alfieri, Mellana, Boggio, Pica, Castagnola, Bianchi, Ugulena, Bixio e Chiaves;

*Contro:* Ricciardi, Friscia, La Porta, Mordini, Saffi, Miceli e Gallenga;

*In merito:* De Blasiis, Lazzaro, Crispi, Sineo, De Cesare, Mandoj-Albanese, Lanza Giovanni, Torrigiani, Doria, Brofferio, Grella, Bonghi e Catucci.

Innanzitutto è iscritto l'onorevole Allievi per una mozione d'ordine.

**SELLA, ministro per le finanze.** Per semplificare la discussione, avvertó che il Ministero non ha difficoltà di accettare la nuova redazione proposta dalla Commissione; ma nella sostanza mantiene il suo progetto nel senso che il tempo concesso per l'esercizio provvisorio si estenda a tutto l'anno, e che i Buoni del Tesoro si possano emettere fino a 100, non a 75 milioni.

**PRESIDENTE.** Leggo anche i due articoli della Commissione:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato dal 1° luglio a tutto il mese di ottobre 1862 a riscuotere le entrate, tasse ed imposte di ogni genere, in conformità delle leggi in vigore, a smaltire i generi di privativa demaniale, secondo le attuali tariffe, ed a pagare le spese dello Stato ordinarie nella misura stabilita dal progetto di bilancio pel corrente esercizio colla relativa appendice, e le straordinarie che non ammettono dilazione o dipendano da obbligazioni anteriori, o siano specialmente approvate.

« Art. 2. La facoltà fatta al Ministero delle finanze colla legge 6 maggio 1862, n° 605, di emettere Buoni del Tesoro fino alla concorrenza di 100 milioni, è estesa ad altri 75 milioni. »

Come ha inteso la Camera, il ministro delle finanze accetterebbe questi due articoli quando nel primo la facoltà di riscuotere e pagare venisse estesa a tutto l'anno 1862, e nel secondo la facoltà di emettere Buoni del Tesoro venisse estesa a cento milioni, e non a soli settantacinque.

L'onorevole Allievi ha la parola per una mozione d'ordine.